

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 298/AV4 DEL 10/06/2014**

**Oggetto: SIG. I.M. C.P.S. INFERMIERE CAT.D) A TEMPO INDETERMINATO.
PAGAMENTO PENALE PER MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI
ASSUMERE SERVIZIO EX ART. 2 CONTRATTO ASSUNZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare atto che, come ampiamente illustrato nell'istruttoria, il Sig. Iachini Matteo, nominato con decorrenza 01/06/2014 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo determinato per effetto della determina n. 219/AV4 del 13/05/2014, senza giustificato motivo non ha preso servizio, il 01/06/2014 come stabilito dal contratto di assunzione sottoscritto il 13/05/2014 non rispettando l'impegno previsto dall'art. 2 del suddetto Contratto;
2. Di stabilire che il Sig. Iachini Matteo, ai sensi del contratto sottoscritto, dovrà corrispondere a questa Area Vasta n. 4 e ai sensi dell'art. 1382 c.c. una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale di un mese (voci fisse e ricorrenti ai sensi dell'art. 32 CCNL);
3. Di stabilire, inoltre, che la cifra che il Sig. Iachini Matteo dovrà corrispondere, a titolo di sanzione di cui al punto 2), è pari ad € 945,50;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

**Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Alberto Carelli**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)**

Normativa di riferimento:

- Art. 2 Contratto individuale di lavoro.

In esecuzione della determina n 219/AV4 del 13/05/2014 è stato, tra gli altri, conferito un incarico a tempo determinato della durata di dodici di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) al Sig. Iachini Matteo.

In data 13/05/2014 il Sig. Iachini Matteo ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro con presa di servizio il 01/06/2014.

Si dà atto che lo schema di contratto sottoscritto, all'art. 2 prevede che il dipendente si impegna ad assumere servizio alla data di decorrenza stabilita e che l'inadempimento dell'obbligo di assumere servizio senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., il pagamento obbligatorio di una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale mensile (voci fisse e ricorrenti di cui all'art. 32 CCNL Vigente).

La possibilità di recesso dal contratto è, invece, prevista all'art. 4 soltanto dopo l'avvenuta assunzione in servizio, con le modalità ivi indicate (periodo di preavviso previsto dalla normativa contrattuale).

Con nota prot. 10587 del 19/05/2014 il sig. Iachini Matteo ha comunicato: *“omissis.... Il sottoscritto Iachini Matteo per gravi motivi personali comunica che suo malgrado è costretto a rinunciare all'incarico conferitomi e di cui al contratto stipulato il 13/05/2014.....omissis.....”*

Con nota prot. n. 10936 del 20/05/2014 il Sig. Iachini è stato invitato a precisare meglio le circostanze che di fatto hanno determinato il recesso dal contratto.

Con nota Prot. 10936 del 20/05/2014 di riscontro il Sig. Iachini ha comunicato quanto segue”...*omissis Per motivi del tutto personali sono stato obbligato a recedere unilateralmente dal contratto di assunzione di cui in oggetto, come da comunicazione a Voi già pervenuta in largo anticipo confermando nuovamente detta volontà. Quanto alla penale stabilita al punto n. 2 del contratto in questione, stante la sua vessatorietà nei miei esclusivi confronti, faccio rilevare che, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., non è stata apposta la doppia firma al fine di approvare specificamente la clausola stessa ma è stata approvata esclusivamente la proposta contrattuale nel suo complesso, realizzata tra l'altro, su di un modulo da Voi già predisposto. Pertanto, alla luce di quanto esposto, Vi invito e diffido a non voler effettuare alcuna trattenuta e/o richiedere alcuna somma a titolo di penale per detta circostanza....omissis”*

Con la nota sopra indicata il Sig. Iachini di fatto non ha fornito alcun elemento ulteriore atto a comprovare il giustificato motivo del recesso, sostenendo, invece, il carattere vessatorio della penale stabilita all'articolo 2 del contratto sottoscritto, in riferimento agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

L'art. 1341 del C.C. recita testualmente:

“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”

A sua volta l'art. 1342 del C.C. stabilisce quanto segue:

“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.”

Dal tenore degli articoli sopra richiamati si evince chiaramente che la previsione della penale di cui all'art. 2 del contratto sottoscritto dal Sig. Iachini rientra, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., nelle “condizioni generali di contratto stabilite da uno dei contraenti che sono efficaci nei confronti dell'altro se questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza” e che il Sig. Iachini, con la comunicazione sopra richiamata, mostra di aver conosciuto, non è compresa tra le fattispecie, tassativamente elencate dall'art. 1341 del C.C., per le quali è richiesta un'apposita sottoscrizione e, pertanto, non presenta alcun carattere vessatorio, né ha la natura di clausola aggiunta al modulo o formulario di cui all'art. 1342 del C.C.

Ciò premesso si dà atto che, pertanto, trova applicazione l'art. 2 dello schema di contratto sottoscritto, in base al quale l'inadempimento dell'obbligo di assumere servizio alla data stabilita senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'obbligo di pagare una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale mensile (voci fisse e ricorrenti di cui all'art. 32 CCNL Vigente).

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area, il seguente schema di determina:

1. Di dare atto che, come ampiamente illustrato nell'istruttoria, il Sig. Iachini Matteo, nominato con decorrenza 01/06/2014 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo determinato per effetto della determina n. 219/AV4 del 13/05/2014, senza giustificato motivo non ha preso servizio, il 01/06/2014 come stabilito dal contratto di assunzione sottoscritto il 13/05/2014 non rispettando l'impegno previsto dall'art. 2 del suddetto Contratto;
2. Di stabilire che il Sig. Iachini Matteo, ai sensi del contratto sottoscritto, dovrà corrispondere a questa Area Vasta n. 4 e ai sensi dell'art. 1382 c.c. una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale di un mese (voci fisse e ricorrenti ai sensi dell'art. 32 CCNL);
3. Di stabilire, inoltre, che la cifra che il Sig. Iachini Matteo dovrà corrispondere, a titolo di sanzione di cui al punto 2), è pari ad € 945,56;

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell'U.O.C.

Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato.